



MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità

ORDINANZA n°22 del 13/06/2019

Oggetto: : Interdizione al traffico veicolare, sino all'eliminazione del pericolo, di vico Croce S. Agostino alla Zecca dal civico 11A al civico 26

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- Con note PG/2019/513251 del 11/06/2019, il Servizio Protezione Civile – Turno di Guardia H24, informava la II Municipalità su problematiche riguardanti la pubblica e privata incolumità, legate alle condizioni statiche dello stabile di vico Croce Sant'Agostino alla Zecca, 16;

Considerato che :

- Con la medesima nota il Servizio Protezione Civile – Turno di Guardia H24, provvedendo alla chiusura al traffico veicolare di vico Croce Sant'Agostino alla Zecca, dal civico 11A al civico 26, demandava alla Municipalità II gli atti di propria competenza, in merito alla chiusura della strada suddetta;

Ritenuto che :

- per l'attuazione di tale provvedimento è necessario istituire un dispositivo di interdizione al traffico veicolare temporaneo in vico Croce S. Agostino alla Zecca dal civico 11A al civico 26, sino all'eliminazione del pericolo;

Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA

Istituire, sino all'eliminazione del pericolo:

- Interdizione al traffico veicolare, di vico Croce S. Agostino alla Zecca dal civico 11A al civico 26

Il tutto come da nota pg/2019/513251 del 11/06/2019, parte integrante delle presente ordinanza.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese sino all'eliminazione del pericolo.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica verticale e del transennamento necessario e posto a norma di legge, che verrà realizzato dalla Napoliservizi.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il Referente Tecnico
Ing.Valerio Esposito

Il Direttore della II Municipalità
Dott.ssa Anna Aiello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.